



Prefettura di Livorno
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. Prot. n.3384/2024/Area III/W.A.

PREMESSO che, nel territorio di questa provincia, la S.S. 1 Aurelia attraversa numerosi centri abitati densamente popolati, nell'ambito dei quali la rilevante circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci si aggiunge al già intenso traffico veicolare locale;

CONSIDERATO che permangono, per l'anzidetto tratto stradale, le condizioni di pericolosità alla base del provvedimento del 7 aprile anche in vista dell'approssimarsi del periodo invernale con la necessità di dover prevenire, in ottica precauzionale, situazioni di disagio, di intralcio e di pericolo sia per l'incolumità e la salute delle persone che per la sicurezza della circolazione;

VISTE le note prot. n. 81573 del 24/09/2025 e prot. n. 85857 del 6/10/2025 della Polizia Stradale da cui si evincono i dati relativi al percorso alternativo dalle anzidette strade ordinarie all'autostrada A12, senza rilievo di particolari turbative riconducibili all'aumento di traffico di mezzi pesanti;

VISTE le conclusioni degli incontri, tenutisi presso questa Prefettura il 25 settembre 2025 ed il 9 ottobre 2025 con i soggetti a vario titolo coinvolti nella problematica in esame, in esito ai quali gli Enti territoriali interessati (Provincia di Livorno e Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo), l'ANAS, la SAT hanno concordato pressoché all'unanimità sull'opportunità di prorogare il provvedimento di inibizione alla circolazione dei mezzi pesanti sulla SS1;

RAVVISATA la necessità di prorogare la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti sulla S.S. n. 1 Aurelia in quanto funzionale a soddisfare preminenti esigenze di sicurezza della circolazione e, quindi, di salvaguardia dell'incolumità delle persone, per il periodo dal 16 ottobre 2025 al 15 aprile 2026;

VISTA la nota n. 3866 del 15/6/2017, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'esprimere parere favorevole all'adozione del sopraindicato provvedimento per l'anno 2017, ha precisato che il predetto parere rimane valido, anche ai fini dell'adozione di analogo provvedimento per gli anni successivi, qualora non intervengano modifiche nell'assetto viario nell'area interessata dalla limitazione alla circolazione;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285,

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il tratto tra lo svincolo di Montenero - inizio del tratto della SS1 Aurelia località "Maroccone", posto al Km 307+010 di quell'arteria - e precisamente il tratto compreso tra la località "Maroccone" all'altezza del civico 230 di via del Littorale (residence camping Cala dei Mori) e il Km 300+100 della S.S.1 Aurelia in



Prefettura di Livorno
Ufficio territoriale del Governo

località Chioma - nei giorni compresi tra il 16 ottobre 2025 al 15 aprile 2026, dalle ore 0,00 alle ore 24.00, è interdetto alla circolazione, in entrambi i sensi di marcia, degli autoveicoli singoli e dei complessi veicolari a tre o più assi, e comunque di quelli aventi massa complessiva a pieno carico, così come risultante dalla carta di circolazione, superiore a 7,5 tonnellate.

Art. 2

Nello stesso periodo la circolazione dei predetti autoveicoli sarà deviata sull'autostrada A12, nel tratto compreso tra il casello di Collesalveti e il casello di Rosignano Marittimo ovvero alternativamente la nuova barriera in località Malandrone.

Art. 3

Sono esclusi dal presente provvedimento:

- gli automezzi adibiti al solo trasporto di persone, gli autocaravan e le roulotte;
- mezzi di soccorso;
- gli automezzi il cui viaggio abbia inizio e/o termine nell'ambito dei tratti della S.S. n. 1 e della S.R. n. 206 cui si riferiscono le limitazioni disposte o in località raggiungibili unicamente con le medesime arterie (per es.: veicoli interessati ad operazioni di carico e scarico, quelli che partecipano a fiere e mercati, quelli per i quali sia documentata l'impossibilità di percorrere vie alternative, etc.);
- mezzi d'opera di cui all'art. 54, lett. n. del C.d.S.;
- mezzi che trasportano carburante destinato alla rete distributiva e che effettuano il carico presso la Raffineria di Stagno o il Terminal Costiero per il solo tratto della S.R. n. 206 Emilia compreso tra Vicarello e San Pietro in Palazzi.

Art. 4

Restano salve le disposizioni di cui al decreto prefettizio fascicolo Prot. N. 10418/2024/WA/CIRC/AREA III con cui questa Prefettura ha recepito il decreto del Ministero dei Trasporti n. 314 del 12/12/2024 concernente il divieto di circolazione nei giorni festivi fuori dei centri abitati per i veicoli e i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t.

Art. 5

Gli Organi di Polizia Stradale, ivi compresi quelli locali, sono incaricati di esercitare un'incisiva vigilanza al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento.

Art. 6

La Provincia di Livorno e le Amministrazioni Comunali interessate, l'ANAS e la SAT, secondo la rispettiva competenza, cureranno l'apposizione della necessaria segnaletica di prescrizione e di indicazione degli itinerari alternativi autostradali.

Art. 7



Prefettura di Livorno
Ufficio territoriale del Governo

Il Presidente della Provincia di Livorno, i Sindaci dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo, il Dirigente del Compartimento ANAS di Firenze e gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, ovvero ancora ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 30, 60 e 120 giorni dalla legale conoscenza.

Livorno, data protocollo

IL PREFETTO
Dionisi